



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' DELLE CERAMICHE

Determina Sindacale n. 53 del 18-09-2018

Oggetto: Proroga incarico di capo Area Vigilanza in posizione organizzativa, con attribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L. n. 142/1990, recepita con LR. N. 48/91.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Comune di Santo Stefano di Camastra, con una popolazione di 4670 abitanti (al 31.12.2017), è privo di personale con qualifica dirigenziale;

- la struttura organizzativa dell'Ente è suddivisa in cinque Aree funzionali e, precisamente, *Amministrativa/Socio Culturale, Economico-Finanziaria, Tecnica-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici, Vigilanza, Informatica*;

VISTO l'art.97 della Costituzione della Repubblica in base al quale "i pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizioni di Legge, in modo che siano assicurati il buono andamento e la imparzialità dell'Amministrazione. Nell'Ordinamento degli Uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.....omissis.....";

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 44 del 29.8.2017 con il quale lo scrivente ha proceduto al conferimento dell'incarico di capo Area Vigilanza all'Ispettore Superiore Antonino Cannata, dipendente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno, profilo professionale "Istruttore direttivo specialista di vigilanza", categoria D, con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 51, commi 3, della L.R. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO l'art. 12 del vigente regolamento sull'ordinamento uffici e servizi il quale disciplina l'area delle Posizioni organizzative e l'affidamento dei relativi incarichi;

VISTO l'art. 17 del CCNL 21.5.2018 del comparto "Regioni-Autonomie Locali" che detta disposizioni particolari sulle posizioni organizzative stabilendo che *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13;*

VISTO l'art. 13 del CCNL 21.5.2018:

- comma 1, lett. a) ai sensi del quale *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*

a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

- comma 2 ai sensi del quale *Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. omissis;*

- comma 3 ai sensi del quale *Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.*

VISTO l'art. 17 del CCNL 21.5.2018 del comparto "Regioni-Autonomie Locali" che detta disposizioni particolari sulle posizioni organizzative stabilendo che *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.*

VISTO l'art. 11 del CCNL 31.3.1999 che detta specifiche disposizioni per i Comuni di minori dimensioni demografiche, in forza del quale i comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3-bis, L. 142/1990 aggiunto dall'art. 6 della Legge 15.5.1997 n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, comma 13, L. 16 giugno 1998 n. 191 (ora art. 109 D. Lgs. 267/2000) e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli articoli 8 e ss.

esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema autonomamente definito e adottato;

VISTO l'art. 8, comma 2, del CCNL di comparto del 5.10.2001, relativo al biennio economico 2000/2001, che conferma l'esclusività della disciplina dell'art. 11 del CCNL 31.3.1999 in particolare per la parte relativa all'individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del TUEL n. 267/2000;

VISTO il successivo art. 15 del CCNL 22.1.2004 che prevede *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e segg. CCNL 31.3.1999;*

VISTO l'art.13, comma 1, della Legge Regione Regionale 26.08.1992, n.7, come integrato dell'art.41, comma 1, della L.R.1.9.93 n.26 che, fra l'altro, attribuisce al Sindaco la competenza nella nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e nell'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art.51 della Legge 8.6.90 n.142 e successive modifiche, come recepito dell'art.1 comma 1, lettera h), della L.R.11.12.91, n.48, nonchè dello Statuto e dei Regolamenti afferenti il Comune.....omissis.....;

ACCLARATO che la missione del Responsabile di direzione di struttura apicale deve essere orientata, in particolare, ad assicurare il coordinamento, l'attuazione e la vigilanza in ordine al compiuto esercizio di ogni funzione, attività, servizio derivante da disposizioni legislative (comunitarie, nazionali, regionali), statutarie e regolamentari e da progetti, piani, programmi, obiettivi e priorità definiti dagli organi di governo dell'Ente, ascritte alla competenza dell'Area e dei Servizi in esso incardinati, con: esercizio delle funzioni con prerogative e poteri direttivi e decisionali, da condurre nell'osservanza e nei limiti delle disposizioni di legge e delle direttive fissati da atti amministrativi ovvero dalla Giunta o dal Sindaco, con sottoposizione al controllo politico-amministrativo di questi e al sindacato del Nucleo di Valutazione; esplicazione di ogni altra incombenza utile, opportuna o necessaria per l'efficiente e efficace conduzione, organizzazione e coordinamento del lavoro proprio e di quello dei collaboratori assegnati, in funzione prioritariamente del soddisfacimento degli interessi generali della comunità locale; assolvimento di ogni ulteriore compito connesso alle funzioni direzionali attribuite, con riguardo all'intero compendio delle attività devolute all'Area per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione ed assegnati, in funzione dell'attuazione delle azioni di governo desumibili dalle linee programmatiche, negli atti di programmazione e di relativa attuazione;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, approvato in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27/10/2009, n.150 con deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 26/08/2011, ed in particolare gli articoli 1-2-3-11- 12-24 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 25 comma 2 secondo cui "la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici";

DATO ATTO che:

- l'Ente è dotato di sistema integrato di valutazione delle performance, predisposto dal Nucleo di valutazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 16.4.2015;
- gli incarichi di responsabilità delle Aree sono oggetto di specifica valutazione annuale, assunta dal Sindaco sulla base di apposita proposta del Nucleo di Valutazione;
- l'eventuale rilevazione, in sede di valutazione annuale, di risultati negativi può dar luogo alla revoca dell'incarico con conseguente restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza, secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale in materia;

RITENUTO, con riguardo al contenuto dell'incarico e sotto il profilo dei risultati attesi, che all'Isp. Sup. Antonino Cannata possa essere prorogato l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza in posizione organizzativa, in ragione dei requisiti culturali e professionali posseduti, come risultanti dal curriculum vitae, dell'esperienza maturata, delle competenze dimostrate, dei risultati conseguiti ed attestati in sede di valutazione annuale da parte del NDV, fino al 21.5.2019, nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14;

VISTO l'art. 15 comma 2 del CCNL 21.5.2018 il quale prevede che *L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa;*

DATO ATTO che al Responsabile dell'Area Vigilanza si può confermare la retribuzione di posizione annua lorda di € 10.783,26;

TENUTO CONTO delle disposizioni emanate con decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con particolare riferimento all'art. 20, il cui comma 1 stabilisce che: *"All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto"* mentre al comma 4 prevede che: *"La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico"*;

ACCLARATO l'obbligo in capo al Responsabile di Area di produrre, altresì, all'atto dell'incarico, la dichiarazione prevista dal comma 2 del citato art. 20 attestante la non sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal medesimo D. Lgs. n. 39 del 2013, fatta salva la tempestiva comunicazione di ogni variazione del contenuto della stessa;

EVIDENZIATO che entrambe le dichiarazioni di cui sopra sono soggette all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'Ente conferente l'incarico, a mente del successivo comma 3;

SOTTOLINEATO che la presentazione di dichiarazioni non veritiere, accertata dall'Amministrazione, è sanzionata, ferma restando ogni altra responsabilità, con l'inconfiribilità di uguale o diverso incarico per un periodo di cinque anni, giusta il disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 20;

DATO ATTO che sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali negli enti locali cui, per espressa statuizione dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, è assimilato il conferimento di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, vigila il Segretario comunale, nella veste di Responsabile anticorruzione, anche tramite le disposizioni del piano anticorruzione adottato dall'Ente, contestando all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconfiribilità o incompatibilità. Detto Responsabile segnala le possibili violazioni all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante anticoncorrenza e alla Corte dei Conti (art. 15 D. Lgs. cit.);

DATO ATTO che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizione di cui al citato D. Lgs. n. 39/2013 sono nulli e che l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito istituzionale;

RAMMENTATO il dovere/obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, disposto dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1, comma 41, nell'introdurre l'art. 6-bis alla legge n. 241/1990, così dispone: *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;

SOTTOLINEATI, altresì, gli obblighi di cui al Codice di comportamento emanato, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in vigore dal 19 giugno 2013, con particolare riferimento all'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", applicabile per espressa previsione del comma 1 ai funzionari responsabili di P.O. negli enti privi di dirigenza, sui quali incombe l'onere (comma 3) prima di assumere le funzioni, di:

- comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;
- dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;
- fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;

VISTO il codice di comportamento integrativo del Comune di Santo Stefano di Camastra, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 4.02.2014;

EVIDENZIATO che l'onere per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato è a carico del bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato CCNL 31.3.1999;

VISTO il verbale del nucleo di valutazione n. 5 del 3.8.2017 concernente la graduazione del peso relativo alle Posizioni organizzative dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 20.5.2013;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 7.4.2016;

VISTA la Legge 8.6.90, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;

VISTA la L.R.26.8.92 n.7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 15.5.97 n.127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.30/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 31.3.2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 27/10/2009, n.150 e s.m.i.;

VISTI gli artt.46, comma 1, punto 2, lettera i), 51 – 52 – 53 dello Statuto Comunale;

VISTI gli artt.8 e successivi del C.C.N.L. 31/03/1999 del Comparto Regioni Autonomie locali;

VISTO l'art. 15 del C.C.N.L. 22/01/2004 del Comparto Regioni Autonomie locali;

VISTI gli artt. 13, 14, 15, 17 del CCNL 21.5.2018 del Comparto regioni Autonomie locali;

DETERMINA

- 1) Di prorogare all'Ispettore Superiore Antonino Cannata, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno, profilo professionale "Istruttore direttivo specialista di vigilanza", Categoria D, l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza di questo Comune, dando atto che il conferimento dell'incarico comporta de iure:
 - a) l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge 8.6.1990, n.142 e successive modifiche, come recepito dell'art.1 comma 1, lettera h), della L.R.11.12.91, n.48, nonché dei compiti di cui all'art.11 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, con i poteri e le prerogative conferiti dalle disposizioni di legge e di regolamento, compresa ogni funzione di natura organizzativa e gestionale che non sia conferita ad altri soggetti per espressa previsione legislativa, regolamentare o di altro provvedimento amministrativo, ivi inclusa la gestione, con i poteri del privato datore di lavoro, del personale assegnato;
 - b) la titolarità della posizione organizzativa ex art. 13, comma 1, lett. a), CCNL 21.5.2018 di direzione di struttura, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- 2) Il presente incarico, decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento, viene prorogato fino al 21.5.2019, nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14, fatte salve le ipotesi di revoca di cui all'art. 14 del CCNL 21.5.2018 e all'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- 3) Di dare atto che detto Responsabile di area è componente della Delegazione Trattante di cui all'art. 7 del CCNL 21.5.2018;
- 4) Di confermare al predetto funzionario la retribuzione di posizione nella misura annua di € 10.783,26, quantificata a seguito della graduazione del peso relativo alle Posizioni organizzative dell'Ente, eseguita dal Nucleo di valutazione, giusto verbale n. 5 del 3.8.2017;
- 5) Di dare atto che allo stesso spetta la retribuzione di risultato, in relazione ai risultati raggiunti, da erogarsi sulla base di criteri definiti dal Comune per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
- 6) Di dare atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione dell'interessato, di cui all'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 39/2013, attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico. Detta dichiarazione dovrà essere resa all'atto della notifica del presente atto, unitamente alla dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità recate dal medesimo D.Lgs. 39/2013;
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni

consecutivi e sul sito web istituzionale www.comune.santostefanodicamastra.me.it nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. n. 33, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente punto 7;

9) Il presente provvedimento è notificato all'interessato, tramite il messo comunale e trasmesso:

- al Segretario Generale;
- agli Assessori Comunali per il tramite del Segretario;
- al Nucleo di valutazione;
- ai Responsabili di Area dell'Ente;
- alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- al Messo comunale per la notifica e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

S.Stefano di Camastra, 18.9.2018



IL SINDACO
Francesco Re